



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

(Aggiornato con le disposizioni del D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

(Modifica “Titolo IV art.16” con delibera di C.C. n. 16 del 28.03.2011)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Il Consiglio Comunale: composizione

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è Organo di indirizzo politico – amministrativo e di controllo, che esercita nei confronti degli altri Organi del Comune, con i mezzi e nei modi stabiliti dalla legge dallo statuto e dal presente Regolamento. Esso è garante della rispondenza dell'operato dell'esecutivo alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

E' composto dal Sindaco e da 20 consiglieri che permangono in carica cinque anni.

ART. 2 - Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge..

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 3 – Consiglio Comunale -Competenze ed attribuzioni

1 - Elegge il Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida degli eletti ed il Giuramento del Sindaco neoeletto davanti al Consiglio Comunale.

2 - Discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento.

Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale nei modi di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.

3 - Il Consiglio adotta gli atti fondamentali del Comune, individuati dalle leggi statali e regionali .

4 - Stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune e della provincia presso Enti, aziende ed istituzioni, nel corso di una seduta consiliare da convocarsi al più presto e comunque non oltre il 30°giorno della seduta di convalida degli eletti o di scadenza del precedente incarico.

5 - Il Consiglio Comunale approva la mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6 - Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e di garanzia.

7 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

8 - Il Consiglio Comunale approva il proprio Regolamento interno e le eventuali modifiche a maggioranza assoluta.

9-Il Consiglio Comunale nomina i Revisori dei Conti.

10-Il complesso delle competenze, previste dalla legge e dalle attribuzioni è svolto dal Consiglio Comunale in conformità ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello Statuto e nel presente Regolamento.

11-Nell'adozione degli atti deliberativi, il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

12- Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 4 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni (10) dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni (10) dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione ne viene data comunicazione scritta al Prefetto, a cura del Segretario Comunale.

4. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipata al Prefetto.

ART. 5 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,art.40, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori :

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco
- elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 6 - Presentazione e discussione delle linee programmatiche di mandato

1) Entro 30 gg. decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio Comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

2) Entro il termine successivo di 10 gg. il Presidente del Consiglio Comunale convoca una conferenza dei capigruppo consiliari e del Sindaco, nel corso della quale il Capo dell'Amministrazione illustra le linee programmatiche di mandato.

Copia del documento, a cura del Presidente del Consiglio, viene notificata a ciascun consigliere comunale;

- 3) Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche di mandato, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti al Presidente del Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi alla presentazione del documento;*
- 4) Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione delle linee programmatiche di mandato per l'esame e la discussione ed il successivo voto;*
- 5) A cura del Presidente del Consiglio, almeno 5 gg. prima della data della seduta di Consiglio Comunale, i consiglieri possono consultare il fascicolo contenente le linee programmatiche di mandato e gli eventuali emendamenti presentati.*

ART. 7 - Partecipazione del Consiglio all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di mandato

- 1) Ogni anno, con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, il Consiglio Comunale definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Tali documenti nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee;*
- 2) Nel mese di ottobre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193 c.2, del decreto legislativo 18.8.2000, n . 267, il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione del programma di governo;*
- 3) Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire;*

Esso può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche di mandato.

La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per le motivazioni di cui al precedente comma deve essere sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri comunali ed indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.

Contestualmente i sottoscrittori producono un documento contenente le modifiche o gli indirizzi proposti.

Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro 20 gg. dalla richiesta.

- 4) Il sindaco presenta all'organo consiliare il documento finale di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche in una seduta di consiglio comunale da tenersi almeno 20 giorni prima del termine del mandato.*

TITOLO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente dopo la convalida degli eletti con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati all'Ente.

Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, nelle successive votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Tali votazioni successive possono aver luogo immediatamente dopo la prima (nella quale non si è raggiunto il quorum dei 2/3) nel numero massimo di due.

Successivamente esperimenti di voto potranno avere luogo nella seduta successiva. Il Consiglio Comunale non può procedere all'adozione di alcuna deliberazione, se non nei casi di necessità ed urgenza o nei casi di scadenza di un termine, prima che si sia proceduto all'elezione o alla sostituzione del Presidente del Consiglio Comunale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Comunale, ne svolge le funzioni il Consigliere anziano.

Qualora risulti assente anche il consigliere anziano la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.40 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 9 - Compiti del Presidente

Al Presidente del Consiglio Comunale compete :

- *la convocazione del Consiglio Comunale, ad eccezione della prima seduta per la convalida degli eletti, che compete al Sindaco neo-eletto;*
- *la compilazione degli ordini del giorno delle sedute consiliari;*
- *la Presidenza delle sedute consiliari, ad eccezione della prima seduta consiliare sino all'elezione del Presidente dell'assemblea;*
- *assicurare, nei modi stabiliti dal presente Regolamento, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;*
- *la convocazione e la presidenza della seduta di insediamento delle Commissioni Consiliari;*
- *promuovere e coordinare l'attività delle Commissioni Consiliari anche mediante la consultazione dei Presidenti della Commissione, all'uopo convocati. Promuovere l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.*

Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 gg., dalla data di assunzione della richiesta al protocollo dell'Ente, laddove ne faccia richiesta il Sindaco o 1/5 dei consiglieri. Nell'o.d.g. del Consiglio Comunale esso è tenuto ad inserire gli argomenti richiesti. Le richieste formulate ai sensi del comma precedente devono essere presentate al protocollo generale del Comune, devono riportare in maniera chiara ed esaustiva l'oggetto e contenere eventualmente lo schema della

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, sul quale devono essere apposti i pareri prescritti dal D.Lgs. 267/00.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale ritenga che la richiesta in discorso non sia stata prodotta nei termini di cui al capoverso precedente, con nota scritta richiede al primo dei consiglieri firmatari della richiesta le integrazioni necessarie. Le integrazioni richieste devono essere presentate al protocollo entro tre giorni dalla richiesta di integrazioni. I tre giorni assegnati per la produzione delle integrazioni sono ricompresi nell'ambito dei 20 gg. assegnati per legge al Presidente per la convocazione del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri. Nel caso in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nel termine prescritto, il termine dei 20 gg. per la convocazione del C.C. recante all'o.d.g. gli argomenti richiesti viene interrotto dalla data della richiesta di integrazione del Presidente del Consiglio Comunale e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione al protocollo comunale delle richieste integrazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, di norma, la conferenza dei capigruppo consiliari e del Sindaco, prima della seduta di Consiglio Comunale. La mancata convocazione della conferenza per motivata decisione del Presidente del Consiglio Comunale, non comporta l'invalidità della seduta del Consiglio Comunale.

ART. 10 - L'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale

E' incardinato presso la Segreteria Generale l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e dei gruppi consiliari.

L'ufficio svolge tutte le funzioni di gabinetto per il Presidente del Consiglio Comunale, coordina la programmazione e l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

registra e gestisce la presenza dei consiglieri; riceve, registra e gestisce le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;

cura la verifica e la trasmissione di tutto il materiale connesso all'attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari;

attende alla convocazione delle Commissioni consiliari e ne cura le attività di supporto amministrativo, organizzativo e logistico, cura i rapporti del Presidente del Consiglio Comunale con i componenti delle Commissioni, con i capi gruppo consiliari, con la struttura burocratica dell'Ente.

Nel Bilancio Comunale vengono stanziati appositi capitoli per le spese attinenti al funzionamento del Consiglio Comunale. La gestione delle spese viene affidata al responsabile della Segreteria Generale, sulla scorta degli indirizzi forniti dal Presidente.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 - Costituzione gruppi consiliari

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, designando per ciascun gruppo un capogruppo. Di tale composizione viene data immediata comunicazione al Segretario Comunale ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Nelle more della comunicazione del nome del Presidente di ciascun gruppo, ne svolge le funzioni il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime consultazioni elettorali.

ART. 12 - Composizione

Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri.

I consiglieri singoli possono formare un gruppo misto o confluire in gruppi consiliari già costituiti.

Di tale costituzione viene data comunicazione al Segretario Comunale.

I gruppi si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della sua composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ART. 13 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capi - gruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 14 - Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capi-gruppo.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, di norma, convoca la conferenza dei capi-gruppo consiliari, unitamente al Sindaco, prima della seduta di Consiglio Comunale.

3. La mancata convocazione di essa, per motivate decisioni del Presidente, non comporta l'invalidità della seduta di Consiglio Comunale.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 15 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni permanenti. Esso può, altresì, istituire al suo interno commissioni temporanee o speciali.

2. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preventivo delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; tuttavia esse sono tenute a porte chiuse nei casi in cui si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 16 - Istituzione e composizione

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

- a) Affari Amministrativi e del Personale, Polizia Municipale e Polizia Amministrativa;
- b) Finanze – Bilancio – Tributi – Pianificazione Economica – Commercio ed Annona;
- c) Assetto del territorio;
- d) Servizi socio – assistenziali e culturali;
- e) Demanio e spiagge;
- f) Ambiente;

2. Ogni commissione è composta da cinque consiglieri comunali;

2 bis. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale non possono essere eletti nelle commissioni;

3. I membri delle Commissioni consiliari sono eletti in seno al Consiglio Comunale con il sistema utilizzato per l'elezione della Commissione elettorale, e con la partecipazione al voto anche del Sindaco;

3bis. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

4. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

5. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 17 - Notizie sulla Costituzione

Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea consiliare dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari, nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

ART. 18 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della deliberazione di costituzione . Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice -Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 19 - Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice -presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente del Consiglio, al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 20 - Attribuzioni

Le Commissioni, oltre all'esame delle questioni di competenza consiliare, possono essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la Giunta o il Sindaco, o singoli Assessori o membri della stessa Commissione ritengono di richiedere.

ART. 21 - Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dei 3/5 dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

ART. 22 - Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, se richiesto, possono prendere parte alle sedute delle Commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 23 - Partecipazione esperti.

Alle Commissioni possono partecipare, su richiesta dei singoli componenti della Commissione, esperti per la trattazione di argomenti che richiedano competenze tecnico- amministrative specifiche. Nel caso in cui si renda necessario nominare più di un esperto, i consiglieri dei gruppi di minoranza hanno facoltà di esprimere uno di parte.

La partecipazione degli esperti non dà diritto a corresponsione di gettone di presenze o di onorario.

ART. 24 - Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 25 - Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 26 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 27 - Commissioni temporanee o speciali

Le Commissioni Commissioni temporanee o speciali nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale assolvono compiti e attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

ART. 28 - Commissioni di ispezione e di indagine

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine.

Esse sono costituite da cinque consiglieri con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Alla presidenza è nominato il consigliere appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza a seguito di votazione ad essi riservata da tenersi nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

Nella delibera di istituzione della Commissione di indagine deve essere indicata in maniera esauriente e completa la materia oggetto dell'indagine e il termine entro il quale la Commissione deve concludere il suo lavoro.

Le Commissioni operano nell'ambito del mandato ad essi affidato, utilizzano le strutture ed il personale dell'Ente messo a disposizione e cessano allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

Le Commissioni hanno il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Completata l'istruttoria le stesse relazionano con atto scritto al consiglio per le sue determinazioni.

ART. 29 - Insediamento – Convocazione – Funzionamento

- 1. La seduta di insediamento deve tenersi entro quindici giorni dalla data della sua costituzione.*
- 2. Il Presidente convoca la Commissione e ne presiede le adunanze.*
- 3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. Essi spontaneamente, o se richiesti dal Presidente o da uno o più membri della Commissione, possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.*
- 4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.*
- 5. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza di voti.*

ART. 30 - Segreteria – Verbalizzazione

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni, che sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 31 - Atti ispettivi

1) I Consiglieri Comunali nell'esercizio dei poteri di controllo, possono presentare richiesta di atti ispettivi in qualsiasi materia attinente all'Amministrazione comunale. Tali atti vanno presentati presso la Segreteria comunale, ed il Sindaco è tenuto a rispondere agli stessi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 32 - Sede Riunioni

Le sedute del Consiglio Comunale , si tengono di norma nell'Aula Consiliare, sita nei locali dell'ex Asilo Nido, in via G. De Rosa.

ART. 33 - Convocazione

1. La prima seduta di Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Le sedute di Consiglio Comunale successive alla prima sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere anziano.

3. L'avviso di convocazione, che deve riportare la data della II convocazione della seduta consiliare, va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

4. In mancanza gli avvisi vengono affissi all'albo pretorio, contestualmente una copia viene spedita a mezzo lettera raccomandata presso il domicilio del consigliere.

5. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

6. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione .

7. L'avviso per le riunioni del Consiglio Comunale, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.

8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

ART. 34 - Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non sono presenti almeno undici componenti dell'Organo.

ART. 35 - Seduta seconda convocazione

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio Comunale in II convocazione è richiesta la presenza di almeno sette componenti dell'organo;

2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

3. La seduta di II convocazione deve tenersi almeno h. 24 dopo quella andata deserta;

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.33.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

ART. 36 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 37 - Sedute -Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 38 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 39 - Partecipazione degli assessori alle sedute di Consiglio Comunale

- 1. Gli assessori possono partecipare alle sedute di Consiglio Comunale.*
- 2. Essi possono relazionare in ordine a proposte di deliberazioni attinenti alle loro specifiche attribuzioni e fornire informative al Consiglio Comunale in merito ad argomenti di loro competenza.*

ART. 40 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

- 1. IL consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non sono segnati all'ordine del giorno. Sono tuttavia consentite:*
 - a) Comunicazioni urgenti su argomenti di particolare significato politico ed amministrativo, sulle quali ciascun consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni e presentare proposte e mozioni;*
 - b) Celebrazioni di eventi e comunicazioni di persone per le quali può essere designato un consigliere;*
- 2. I consiglieri che intendono fare le suindicate comunicazioni, celebrazioni e commemorazioni debbono preventivamente informarne il Presidente, ed i relativi interventi non possono eccedere i 5 minuti.*
- 3. Il Presidente in ogni momento può fare comunicazioni su argomenti anche estranei all'ordine del giorno.*

TITOLO VI

DISCUSSIONE

ART. 41 - Attribuzione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dirige i lavori. Dichiarata aperta e chiusa la seduta, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni in discussione e sulle quali si vota, mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme della legge, dello Statuto e del Regolamento.

2. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza redigendone unitamente al Segretario Generale processo verbale. Nell'esercitare le proprie funzioni il Presidente dovrà ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti e prerogative dei Consiglieri.

ART. 42 - Apertura e validità dell'adunanza

1. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente procede all'appello nominale dei consiglieri.

2. Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro 1h. da quella fissata dall'avviso di convocazione, la seduta, agli effetti deliberativi è dichiarata deserta, e, redatto apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti, è rinviata in seconda convocazione.

4. Di norma, salvo casi eccezionali, i lavori del consiglio comunale terminano alle ore 24, consentendo, comunque, lo svolgimento degli interventi relativi all'argomento in discussione.

ART. 43 - Numero legale

1. Per la validità delle adunanze del consiglio comunale è richiesta la presenza di almeno 11 componenti dell'Organo.

2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervengano alla seduta almeno sette componenti dell'Organo (consiglieri) senza computare in tal numero eventualmente la presenza del Sindaco.

3. Gli argomenti da trattare nella seduta di seconda convocazione debbono essere gli stessi dell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per i quali non si era deliberato per mancanza del numero legale.

ART. 44 - Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri necessario per la validità dell'adunanza. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 45 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 46 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 47 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 48 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 49 - Prenotazione per la discussione

1. *I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.*

2. *I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno previsti dall'art.40 del presente Regolamento, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più cinque minuti.*

ART. 50 - Svolgimento interventi

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la facoltà sua di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 51 - Durata Interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) I venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42 D.Lgs 18.8.2000, n. 267;*
- b) I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;*
- c) I dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea, e per intervenire in ordine ad informative al Consiglio.*
- d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno per questioni pregiudiziali o sospensive;*

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 52 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze,

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 53 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 54 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonchè i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 55 - Dichiarazione di voto

- 1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.*
- 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.*

ART. 56 - Segretario-Incompatibilità

- 1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.*
- 2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante*

ART. 57 - Forme di votazione

- 1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.*
- 2. I consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.*
- 3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.*
- 4. Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.*

ART. 58 - Votazione per appello nominale

- 1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno tre consiglieri.*
- 2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" ; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun consigliere ad alta voce.*
- 3. Il Presidente riscontra il risultato della votazione.*

ART. 59 - Controprova

- 1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente accerta il risultato della controprova e, se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.*

ART. 60 - *Votazione a scrutinio segreto*

- 1. La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede.*
- 2. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.*

ART. 61 - *Esito della votazione*

- 1. Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.*
- 2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.*
- 3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.*
- 4. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.*
- 5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.*
- 6. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.*
- 7. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.*
- 8. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.*
- 9. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.*

ART. 62 - *Redazione e contenuto*

- 1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale.*
- 2. Nei verbali devono essere indicati .*
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;*
 - le modalità osservate per la convocazione;*
 - i consiglieri presenti e quelli assenti;*
 - l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;*
 - il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18.8.2000, n.267;*
 - i consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;*
 - la presenza e gli interventi del Sindaco o dei suoi delegati*
 - il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;*
 - il numero delle schede bianche e delle schede nulle;*
 - il nome dei consiglieri scrutatori.*
- 3. Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal vicesegretario o da altro funzionario della Segreteria.*
- 4. I verbali delle sedute sono costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.*

ART. 63 - Dichiarazioni a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

2. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

3. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ART. 64 - Verbali delle sedute segrete,

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 65 - Firma dei verbali

1. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 66 - Approvazione dei verbali

1. I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

2. I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

3. I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

ART. 67 - Rettifica dei verbali

1. Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

2. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

3. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

4. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della seduta nella quale sono state approvate.

TITOLO VII

ART. 68 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. *I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed a quelli non retribuiti nei fissati limiti, nella misura ed alle condizioni nel titolo III Capo IV D.Lgs. 18.8.2000, n.267;*

2. *Ai fini della documentazione mensile, da parte del Responsabile dell'ufficio Segreteria Generale, dei permessi fruiti dagli amministratori comunali i titolari del diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro, a norma dell'art.79 c.4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dichiarano, a norma dell'art.4 della legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, i giorni la durata i luoghi in cui hanno espletato il mandato.*

ART. 69 – Gettone di presenza

1. *Ai Consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle commissioni comunali, formalmente istituite, previste da leggi statali o regionali. La misura del gettone di presenza è prevista dall'art.82 D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e dai Decreti Ministeriali di attuazione.*

2. *Tale gettone è anche dovuto ai consiglieri che sono risultati presenti alle sedute di Consiglio o di Commissione dichiarate deserte.*

3. *Il Responsabile dell'ufficio Segreteria Generale procede , con cadenza trimestrale, con propria determinazione, alla liquidazione in favore dei consiglieri comunali dei gettoni di presenza di cui ai commi precedenti.*

ART. 70 - Missioni

1. *I consiglieri comunali possono recarsi fuori del territorio del Comune, dove esercitano il loro mandato, per l'esercizio delle loro funzioni. Essi possono, altresì, partecipare alle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli Enti locali (A.N.C.I., U.P.I., A.I.C.C.R.E., UN.C.E.M., C.I.S.P.E.L., ecc) ed hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura prevista dalla normativa vigente. Essi sono tenuti a richiedere formale, preventiva e specifica autorizzazione al Presidente del Consiglio Comunale il quale, verificata la congruenza della missione proposta con le funzioni consiliari e verificata, altresì, la copertura delle relative spese, autorizza la missione, dandone contestuale e documentata notizia alla Segreteria Generale per l'adozione dell'apposita determinazione di impegno della spesa. In caso di diniego, il Presidente è tenuto a dare motivata comunicazione al richiedente. In caso di missione di durata non inferiore a 24 h. può essere autorizzata l'anticipazione di un importo pari all'ammontare presunto delle spese di viaggio. La liquidazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute è effettuata dal Responsabile dell'ufficio Segreteria Generale su richiesta dell'interessato, corredato dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione.*

ART. 71 - Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno diritto di accesso agli uffici comunali.

2. Essi, così come dispone l'art. 18 del Regolamento comunale per l'accesso alla documentazione amministrativa, allo scopo di effettuare in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni, previsto dal titolo VI D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, hanno diritto di accedere negli uffici e di richiedere ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie attinenti agli atti deliberativi, che ritengano utili per l'espletamento delle loro funzioni.

2 bis. Il diritto all'accesso dei consiglieri viene esercitato anche a mezzo di un personal computer collegato in rete di cui viene dotato l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale e dei consiglieri comunali.

3. L'accesso negli uffici da parte dei consiglieri per acquisire notizie, visionare documenti e chiederne copia, si intende anche a tutti gli atti dell'amministrazione

4. Il Sindaco, con provvedimento motivato può limitare, differire o inibire tali diritti dei consiglieri, soltanto per pratiche riservate, la cui conoscenza potrebbe compromettere gli interessi dell'Amministrazione e per le pratiche attinenti a persone. In caso di diniego, la controversia viene decisa dalla Giunta con proprio motivato atto deliberativo, all'adozione del quale non prende parte il Sindaco.

ART. 72 - Esercizio del diritto d'informazione

1. Per l'esercizio del diritto d'informazione, i consiglieri rivolgono richiesta, anche verbalmente, ai responsabili degli uffici e dei servizi del Comune, aziende ed enti suddetti i quali, nell'ambito delle rispettive competenze devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza, non oltre cinque giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui la mole o la complessità delle informazioni richieste siano tali da non consentire il rispetto del termine predetto, il responsabile del servizio/ ufficio interpellato comunica, al consigliere richiedente, per iscritto ed entro il termine di cui sopra, i motivi ostativi indicando il diverso termine, che non potrà comunque essere superiore a quindici giorni, entro cui gli sarà possibile fornire le informazioni richieste.

ART. 73 - Diritto di presa visione

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di prendere visione dei documenti amministrativi facendone richiesta, anche verbale, ai responsabili degli uffici e dei servizi di cui agli articoli precedenti, i quali provvedono non oltre tre giorni dalla richiesta.

ART. 74 - Differimento della visione

1. Nel caso in cui la mole o la complessità dei documenti da visionare siano tali da non consentire il rispetto del termine predetto, il responsabile comunica al richiedente, per iscritto ed entro il termine di cui sopra, i motivi ostativi indicando il diverso termine, che non potrà comunque essere superiore a 5 giorni, entro cui potrà essere consentita la visione dei documenti.

ART. 75 - Modalità della visione

1. Al fine di assicurare la conservazione dei documenti originali, la visione degli stessi avviene, di regola, utilizzando le copie dei documenti originali.

2. I documenti vengono visionati, di regola, alla presenza del responsabile dell'ufficio o del servizio ovvero di altro dipendente da lui incaricato.

ART. 76 - Diritto di copia

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere il rilascio di copia o estratti di documenti amministrativi.

ART. 77 - Esercizio del diritto di copia

1. Per l'esercizio del diritto di copia, i consiglieri inoltrano richiesta scritta al responsabile dell'ufficio o servizio che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente, il quale provvede non oltre due giorni dalla richiesta apponendo sulle copie rilasciate la seguente annotazione "copia rilasciata al consigliere comunale per l'esercizio del proprio mandato".

ART. 78 - Differimento del rilascio della copia.

1. Nel caso in cui la mole o la complessità dei documenti siano tali da non consentire il rispetto del termine di cui all'articolo precedente, il responsabile dell'ufficio o servizio comunica al richiedente, per iscritto ed entro il termine di cui sopra, i motivi ostativi indicando il diverso termine, che non potrà comunque essere superiore a cinque giorni, entro cui potrà essere evasa la richiesta.

ART. 79 - Consultazione delle proposte di deliberazione del Consiglio comunale

1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, nelle ore di ufficio e senza alcuna formalità, delle proposte di deliberazione, dei relativi atti preparatori e dei pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

2. A tal fine, detto materiale è depositato presso la segreteria comunale almeno un giorno prima della seduta del consiglio.

ART. 80 - Gratuità

1. L'esercizio delle prerogative di cui ai precedenti articoli, attribuite ai consiglieri comunali per l'espletamento del loro mandato è gratuito

ART. 81 - Interrogazioni

- 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.*
- 2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco ed al Presidente da uno o più consiglieri.*
- 3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.*
- 4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.*

5. ART. 82 - Risposta alle interrogazioni

- 1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.*
- 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.*
- 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.*
- 4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.*
- 5. In ordine alle interrogazioni non è consentito dibattito e, quindi, può intervenire per la replica solo ed esclusivamente il consigliere di cui al comma 3.*

ART. 83 - Interpellanza

- 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco (ed al Presidente), consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.*
- 2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.*

ART. 84 - Svolgimento delle interpellanze

- 1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.*
- 2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.*
- 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.*
- 4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.*
- 5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.*
- 6. In ordine alle interpellanze non è consentito dibattito consiliare e, quindi, non può prendere la parola alcun consigliere, ad eccezione dell'interpellante nei modi e nei tempi di cui ai commi 1 - 2 e 3 del presente articolo.*

ART. 85 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 86 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 87 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 88 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 89 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 90 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 91 - Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.*
- 2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.*
- 3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia*
- 4 Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più assessori ai sensi dell'art. 46 c. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio.*
- 5 Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal provvedimento di revoca o di cessazione della carica.*

ART. 92 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale.

- 1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.*
- 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.154.*
- 3. Il consigliere comunale che non interviene alle sedute di Consiglio comunale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale. Per giustificato motivo devono intendersi causa di salute, di studio, di lavoro, di famiglia documentabili. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, senza giustificato motivo, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.*
- 4. Nel successivo termine di 20 gg. il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze producendo contestualmente documenti probatori. Tali documenti devono essere presentati direttamente al protocollo dell'Ente o fatti pervenire a mezzo di lettera raccomandata. Nel termine successivo di gg.30 il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale per l'esame della proposta di deliberazione di decadenza.*
- 5. Il consiglio Comunale esamina e delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale, viene approvata se riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.*

ART. 93 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

- 1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.*

INDICE

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	2
ART. 1 - Il Consiglio Comunale: composizione.....	2
ART. 2 - Consiglieri comunali.....	2
ART. 3 – Consiglio Comunale -Competenze ed attribuzioni.....	2
ART. 4 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano.....	3
ART. 5 - Primi adempimenti del Consiglio.....	3
ART. 6 - Presentazione e discussione delle linee programmatiche di mandato.....	3
TITOLO II	5
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 8 - Il Presidente del Consiglio Comunale.....	5
ART. 9 - Compiti del Presidente.....	5
ART. 10 - L'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.....	6
TITOLO III	7
GRUPPI CONSILIARI.....	7
ART. 11 - Costituzione gruppi consiliari.....	7
ART. 12 - Composizione.....	7
ART. 13 - Presa d'atto del Consiglio.....	7
ART. 14 - Conferenza dei Capi-gruppo.....	7
TITOLO IV	8
COMMISSIONI CONSILIARI.....	8
ART. 15 - Commissioni Consiliari.....	8
ART. 16 - Istituzione e composizione.....	8
ART. 17 - Notizie sulla Costituzione.....	8
ART. 18 - Insediamento.....	9
ART. 19 - Convocazione.....	9
ART. 20 - Attribuzioni.....	9
ART. 21 - Funzionamento - Decisioni.....	9
ART. 22 - Partecipazione del Sindaco.....	9
ART. 23 - Partecipazione esperti.....	10
ART. 24 - Segreteria - Verbalizzazione.....	10
ART. 25 - Assegnazione affari.....	10
ART. 26 - Indagini conoscitive.....	10
ART. 27 - Commissioni temporanee o speciali.....	10
ART. 28 - Commissioni di ispezione e di indagine.....	11
ART. 29 - Insediamento – Convocazione – Funzionamento.....	11
ART. 30 - Segreteria – Verbalizzazione.....	11
ART. 31 - Atti ispettivi.....	11
TITOLO V	12
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
ART. 32 - Sede Riunioni.....	12
ART. 33 - Convocazione.....	12
ART. 34 - Seduta prima convocazione.....	12
ART. 35 - Seduta seconda convocazione.....	13
ART. 37 - Sedute -Adempimenti preliminari.....	13
ART. 38 - Pubblicità e segretezza delle sedute.....	13
ART. 39 - Partecipazione degli assessori alle sedute di Consiglio Comunale.....	14
ART. 40 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....	14
TITOLO VI	15
DISCUSSIONE.....	15
ART. 41 - Attribuzione del Presidente.....	15

ART. 42 - Apertura e validità dell'adunanza.....	15
ART. 44 - Verifica del numero legale.....	16
ART. 45 - Ordine durante le sedute	16
ART. 46 - Sanzioni disciplinari	16
ART. 47 - Tumulto in aula.....	16
ART. 48 - Comportamento del pubblico.....	16
ART. 49 - Prenotazione per la discussione	17
ART. 50 - Svolgimento interventi.....	17
ART. 51 - Durata Interventi	17
ART. 52 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	18
ART. 53 - Fatto personale.....	18
ART. 54 - Udienze conoscitive.....	18
ART. 55 - Dichiarazione di voto.....	19
ART. 56 - Segretario-Incompatibilità	19
ART. 58 - votazione per appello nominale	19
ART. 59 - Controprova	19
ART. 60 - votazione a scrutinio segreto.....	20
ART. 61 - Esito della votazione.....	20
ART. 63 - Dichiarazioni a verbale	21
ART. 65 - Firma dei verbali.....	21
ART. 66 - Approvazione dei verbali.....	21
ART. 67 - Rettifica dei verbali.....	21
TITOLO VII	22
ART. 68 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	22
ART. 69 - Gettone di presenza.....	22
ART. 70 - Missioni	22
ART. 71 - Diritto all'informazione dei consiglieri	23
ART. 72 - Esercizio del diritto d'informazione	23
ART. 73 - Diritto di presa visione.....	23
ART. 75 - Modalità della visione.....	24
ART. 76 - Diritto di copia.....	24
ART. 77 - Esercizio del diritto di copia	24
ART. 79 - Consultazione delle proposte di deliberazione del Consiglio comunale	24
ART. 80 - Gratuità	24
ART. 81 - Interrogazioni.....	25
ART. 83 - Interpellanza.....	25
ART. 84 - Svolgimento delle interpellanze.....	25
ART. 85 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.....	26
ART. 86 - Mozioni.....	26
ART. 88 - Emendamenti alle mozioni	26
ART. 89 - Ordini del giorno riguardanti mozioni	26
TITOLO VIII	27
PROCEDURE PARTICOLARI	27
ART. 91 - Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori.....	27
ART. 92 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale.	27
ART. 93 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	27